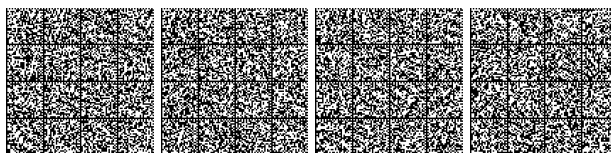

PROPOSTA DI CONCORDATO

VOLARE S.P.A.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 279/99 e degli artt. 214 e SS. L.F.*

I Commissari Straordinari della Procedura di amministrazione straordinaria indicata in epigrafe, Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Prof. Avv. Gianluca Brancadoro e Prof. Dott. Giovanni Fiori, preso atto dell'avvenuto deposito in data 16.05.2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare - previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 09.05.2022 - della Proposta di concordato fallimentare formulata dalla società C Holding a r.l., tenuto conto del provvedimento emesso in data 15.06.2022 dal Giudice Delegato alla Procedura, Dott.ssa Barbara Perna, provvede con la presente inserzione alla pubblicazione integrale della Proposta ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art.214, comma 3, l.f. le eventuali opposizioni alla Proposta da parte dei creditori e di altri interessati potranno essere depositate presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso. I dati per l'eventuale valutazione della Proposta possono essere reperiti presso l'Ufficio dei Commissari Straordinari.

TRIBUNALE DI ROMA**SEZIONE FALLIMENTARE****AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA****VOLARE S.P.A. N. 3/2008****(C.F. 08964661006)****GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA BARBARA PERNA**

COMMISSARI STRAORDINARI:**PROF. AVV. STEFANO AMBROSINI****PROF. AVV. GIANLUCA BRANCADORO****PROF. DOTT GIOVANNI FIORI**

* * *

PROPOSTA DI CONCORDATO CON ASSUNTORE
AI SENSI DELL'ART. 78 D.LGS.270/99 E DEGLI ARTT. 214 R.D.
267/42

* * *

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

C Holding S.r.l., (in seguito per brevità anche solo “**Società**”, “**C Holding**” o “**Proponente**”) con sede in Bologna, Viale Luigi Carlo Farini n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n.13283740150, Cap. Soc. Euro 100.000,00 i.v., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Finross S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 02335041204, Cap. Soc. Euro 1.000.000,00 i.v., in persona del Presidente Dr. Enrico Rossetti, nato a Bologna il 18.10.1975, c.f. RSSNRC75R18A944P, munito dei poteri di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.4.2021, rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta tra loro, giusta delega allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. e dell’art. 10 del DPR 123/2001, dall’Avv.to Claudia Balestrazzi del Foro di Milano (c.f. BLSCLD72H66G888L – pec:



claudia.balestrazzi@milano.pecavvocati.it – tel: 02/86461303, fax:
02/86462470) e dall'Avv.to Giorgia Loreti del Foro di Roma (c.f.
LRTGRG76A69H501W– pec: giorgialoreti@ordineavvocatiroma.org – tel: 06
4423 5276, fax: 0644236900) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo in Roma, Via Nomentana n. 257,

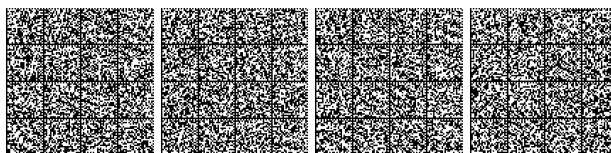
RICORRE

all'Intestato Tribunale al fine di richiedere l'omologa della proposta di
concordato con assuntore ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 e degli artt. 214 e
124 R.D. 16.3.1942, n. 267, appresso indicata (di seguito il “**Ricorso**” o anche
la “**Proposta**”), in relazione alla procedura di Amministrazione Straordinaria
della “Volare S.p.A.”, in epigrafe indicata (di seguito “**Volare**” o anche la
“**Procedura**”), esponendo quanto segue:

* * *

INDICE:

1. LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
2. IL PROPONENTE
3. IL PASSIVO DELLA PROCEDURA
4. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA
5. RUOLO E RESPONSABILITÀ DI C HOLDING S.R.L.
6. IL PIANO CONCORDATARIO
7. LE GARANZIE ACCESSORIE E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE
DEL CONCORDATO
8. ULTERIORI CONDIZIONI DELLA PROPOSTA
9. LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA PER I CREDITORI DI
VOLARE



1. LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato con decreto del 15.9.2008 l'ammissione di Volare alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del D.L. 23.12.2003, n. 347, visto il D.Lgs 8.7.1999, n. 270, nominando Commissario Straordinario il Prof. Augusto Fantozzi, poi sostituito dai Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Prof. Avv. Gianluca Brancadoro e Prof. Dott. Giovanni Fiori (di seguito anche definiti i “**Commissari Straordinari**”) nonché il Comitato di Sorveglianza di cui, nella sua attuale conformazione, fanno parte i Sig.ri Giulio Castriota Scanderbeg, Giuseppe Albano, Ludovica Agrò, Gianfranco Graziadei e Giovanni Bruno (di seguito anche definito il “**Comitato di Sorveglianza**”).

Il Tribunale ordinario di Roma -Sezione Fallimentare, con sentenza n. 291 del 24/25.9.2008, ha dichiarato lo stato di insolvenza di Volare.

L'art. 78 del D.Lgs. 8.7.1999, n. 270 prevede, tra l'altro, che *“il Ministero dell'industria [ora Ministero dello Sviluppo Economico], su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare, se si tratta di società. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma*



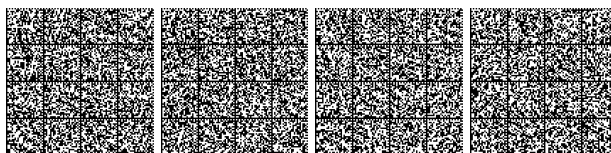
dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione”.

Con comunicazione del 29.3.2021, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai Commissari Straordinari, il Proponente ha inoltrato formale richiesta di autorizzazione al deposito presso il Tribunale di Roma della Proposta di concordato con assuntore ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 e degli artt. 214 e 124 R.D. 16.3.1942, n. 267(di seguito anche “**L.F.**”) relativamente alla Procedura di Amministrazione Straordinaria di Volare S.p.A., richiedendo al contempo che venisse dato avvio all'*iter* di legge propedeutico al suo deposito.

Con comunicazione del 22.12.2021, successivamente integrata il 20.4.2022, i Commissari Straordinari hanno emesso il proprio parere favorevole alla presente Proposta ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 8.7.1999, n. 270 e dell'art. 214 L.F. (cfr. **doc. 1**).

Con verbale del 28.12.2021il Comitato di Sorveglianza ha espresso il proprio nulla osta al proseguo dell'*iter* previsto dalla legge per l'omologazione della presente Proposta (cfr. **doc. 2**).

Con nota del 6.5.2022, comunicata a mezzo pec in data 9.5.2022, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive – Divisione Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, nella sua qualità di Autorità di Vigilanza di Volare S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, ha autorizzato il Proponente al deposito della presente Proposta presso il Tribunale di Roma, previo recepimento della modifica ivi richiesta (cfr. **doc. 3**).



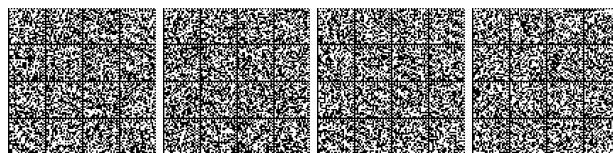
Nel prosieguo, quindi, al fine di consentire a Codesto Ill.mo Tribunale un compiuto inquadramento della Proposta ed una complessiva ed esaustiva valutazione della stessa nell'ottica del provvedimento di omologa, verranno esposti nel dettaglio il passivo e l'attivo della Procedura, nonché le condizioni e l'effettivo contenuto della Proposta di concordato con assuntore ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 e degli artt. 214 e 124 L.F., così come trasmessa dal Proponente ai Commissari Straordinari in data 29.3.2021 (cfr. **doc. 4**) e successivamente modificata unicamente per recepire la richiesta dell'Autorità di Vigilanza.

Tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente Proposta sono riferiti alla data del 23.3.2021 (anche definita "**Data di Riferimento**"), qualora non diversamente specificato.

Tutti i dati di seguito individuati sono stati forniti dalla Procedura al Proponente, salvo errori od omissioni, e come tali possono essere suscettibili di modifiche in relazione sia ad eventuali rettifiche nella valutazione degli attivi e/o nel trattamento delle diverse poste, sia al verificarsi di eventi che ne determinino una differente consistenza.

Da ultimo, per "**Data di Deposito della Proposta**" si intende la data di richiesta ai Commissari Straordinari di dare cortesemente avvio all'*iter* di legge volto ad ottenere l'autorizzazione di C Holding a depositare presso il Tribunale competente una proposta di concordato con assuntore ex art. 78 D.Lgs. 270/99 ed artt. 214 e 124 L.F..

2. IL PROPONENTE



A beneficio dei creditori, prima ancora di entrare nel merito della Proposta, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente nella presentazione del Proponente e della sua attività di impresa.

C Holding S.r.l. (cfr. visura camerale allegata sub doc. 5) è una società d'investimenti privata e indipendente, appartenente al Gruppo di imprese facente capo a Finross S.p.A. - da cui è diretta e coordinata - specializzata nell'acquisizione e gestione dei c.d. *distressed assets*, anche in veste di assuntore di concordati ex artt. 124 e 214 L.F.. Il *management team* di C Holding ha maturato una comprovata esperienza ultradecennale nel settore e vanta specifiche competenze nell'ambito della ristrutturazione dei debiti, nella c.d. gestione dell'insolvenza e nell'acquisto di *asset* da procedure concorsuali ex art. 106 L.F..

C Holding è una società solida, adeguatamente patrimonializzata e con risultati in utile: il bilancio chiuso al 31.12.2019 mostra infatti un patrimonio netto di oltre 16 milioni di euro (euro 13,8 milioni al 31.12.2018) ed un utile di 3,2 milioni di euro (euro 8,1 milioni al 31.12.2018).

Nel recente passato, Finross, C Holding e le sue controllate si sono rese assuntori di numerosi concordati fallimentari omologati, tra cui si citano quelli relativi alle procedure Mediafiction S.p.A. avanti al Tribunale di Roma, Fin.Part. S.p.A., Finpart International S.A., City Music Street S.p.A., C Finance S.A., Exeufis S.p.A., Banca MB S.p.A., Obiettivo Logistica S.p.A. ed Intermedia S.r.l. in liq. avanti il Tribunale di Milano, Theorema S.r.l. avanti al Tribunale di Ravenna, Tecnomarket S.p.A., Busi Group S.p.A., F.I.V. S.p.A., Asfalti Sintex S.p.A., S.Z.



Ingranaggi S.p.A., Busi Impianti S.p.A. e CESI Cooperativa Edil Strade Imolesi Soc.Coop. avanti il Tribunale di Bologna, Maniglia Costruzioni S.p.A. avanti al Tribunale di Palermo, Elettrica Riese S.r.l., Olmark S.p.A. e Burani Private Holding S.p.A. in liq. avanti al Tribunale di Reggio Emilia, M.D.S. S.r.l. avanti al Tribunale di Gorizia, Tronchetto Park 1 S.r.l. avanti al Tribunale di Venezia, Iniziative Varesine S.r.l. avanti al Tribunale di Busto Arsizio, Bettoni & C. S.p.A. avanti al Tribunale di Bergamo, Fonderia San Martino S.p.A. avanti al Tribunale di Lecco e Michelangelo S.r.l. avanti al Tribunale di Prato. Di questi, C Holding si è resa diretta assuntore dei concordati omologati di Banca MB S.p.A., Exeufis S.p.A., Tecnomarket S.p.A., Busi Group S.p.A., F.I.V. S.p.A., Busi Impianti S.p.A., CESI Cooperativa Edil Strade Imolesi Soc.Coop. in l.c.a., Elettrica Riese S.r.l., Olmark S.p.A. e Iniziative Varesine S.r.l..

Si ritiene da ultimo opportuno premettere che sia Finross S.p.A. sia C Holding S.r.l., così come i soci e le società partecipate da queste, sono terzi rispetto a Volare, con cui non hanno, né hanno mai avuto, alcun rapporto.

3. IL PASSIVO DELLA PROCEDURA

In base alle informazioni raccolte dal Proponente, il passivo della Procedura alla Data di Riferimento risulta così composto:

3.1 Spese di procedura in prededuzione stimate in complessivi euro 2.130.000,00.

Sulla base delle informazioni raccolte e rielaborate dal Proponente, le spese di procedura in prededuzione maturate in seno alla Procedura e



non pagate alla Data di Riferimento ammontano a complessivi massimi **euro 2.130.000,00** (euro duemilionicentotrentamila/00) - inclusivi di accessori, ritenute ed IVA di legge, ove dovuti - e comprendono:

- i) i compensi dovuti agli Organi della Procedura (Commissari Straordinari e Comitato di Sorveglianza), stimati in euro 1.290.000,00;
- ii) i compensi dovuti in favore dei legali e consulenti della Procedura per l'attività professionale svolta sino alla data di Omologazione Definitiva in relazione ai giudizi autorizzati e riassunti, stimati in euro 365.000,00;
- iii) tutte le spese amministrative, le imposte e i tributi, nonché ogni altro onere prededucibile a carico della massa, ivi inclusa l'imposta di registro dovuta sul decreto di omologazione del concordato, nonché le imposte connesse al trasferimento dei beni¹, stimati in euro 475.000,00.

Si precisa che la stima dell'ammontare degli oneri prededucibili, pari ad euro 2.130.000,00 (euro duemilionicentotrentamila/00), che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli stessi, è funzionale al calcolo del fabbisogno concordatario e, quindi, dell'importo della garanzia fideiussoria di cui al successivo Art.7, ma non limita gli impegni del Proponente, il quale dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei suddetti oneri, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, paragrafo II.

3.2 Crediti privilegiati generali residui per euro 474.755,75.

¹ Al riguardo, si segnala che, in ragione del principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta prevista all'art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il relativo onere fiscale spetta ad entrambe le parti contraenti, ivi inclusa pertanto la Procedura.



A valle dei due riparti parziali deliberati ed eseguiti, alla Data di Riferimento residuano crediti assistiti da privilegio generale ammessi in via definitiva al passivo della Procedura per complessivi **euro 474.755,75** (euroquattrocentosettantaquattromilasettecentocinquantacinque/75), di cui euro 291.217,05 relativi a crediti vantati dall'Erario e/o dagli enti preposti alla riscossione di tributi e imposte.

3.3 Crediti chirografari definitivamente accertati per euro 41.573.073,27.

Dall'analisi del passivo della Procedura, risultano definitivamente accertati crediti chirografari per complessivi **euro 41.573.073,27** (euro quarantunomilionicinquecentosettantatremilasettantatre/27), di cui euro 233.545,04 relativi a crediti vantati dall'Erario e/o dagli enti preposti alla riscossione di tributi e imposte. Tale categoria di creditori è già stata parzialmente soddisfatta dalla Procedura in occasione del primo e del secondo riparto parziale; più precisamente, col primo riparto è stato pagato il 37,89% dei relativi crediti accertati alla data del medesimo e col secondo il 46,18% dei crediti che residuavano alla data dello stesso, fatti salvi gli accantonamenti.

3.4 Giudizi di opposizione ex art. 98 L.F.

In base alle informazioni raccolte dal Proponente, alla Data di Riferimento, risultano pendenti i seguenti giudizi di opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 L.F.:

- a) Giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di crediti in prededuzione per complessivi euro 250.182,49;



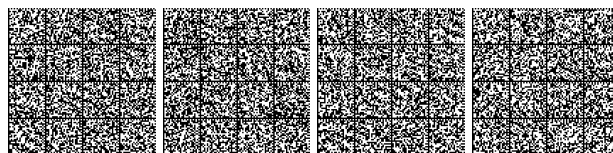
- b) Giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di crediti assistiti da privilegio generale per complessivi euro 8.372,31;
- c) Giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di crediti al rango chirografario per complessivi euro 2.602.857,91.

3.5 Istanze c.d. ultratardive ex art. 101 L.F. ancora da esaminare

In base alle informazioni raccolte dal Proponente, alla Data di Riferimento risultano pendenti istanze c.d. ultratardive ex art. 101 L.F. ancora da esaminare con richieste in prededuzione per euro 4.704,63.

3.6 Pagamenti residui ancora da effettuare nell'ambito dei due riparti parziali deliberati dalla Procedura per euro 2.604.181,38.

La Procedura ha deliberato ed eseguito due riparti parziali, il primo nel 2012 ed il secondo nel 2016, mediante i quali sono stati soddisfatti integralmente i creditori prededucibili e quelli privilegiati rispettivamente accertati alla data dei riparti, fatti salvi gli accantonamenti, nonché i creditori chirografari in misura parziale, come più sopra descritto. Nell'ambito di tali riparti, non è stato possibile effettuare taluni pagamenti - causa irreperibilità del creditore, mancato invio di documentazione necessaria al pagamento e/o alla verifica del relativo credito (ad es. in caso di surroga), mancato scioglimento delle riserve poste dalla Procedura in sede di accertamento dei relativi crediti o per cause diverse; pertanto, si è provveduto ad accantonare, nel rispetto della legge, le relative somme che, alla Data di Riferimento, ammontano a complessivi euro 2.604.181,38 (euro duemilioneisecentoquattromilacentoottantuno/38), di cui euro



711.866,71 per pagamenti da effettuare in favore dell'Erario e/o degli enti preposti alla riscossione di tributi e imposte.

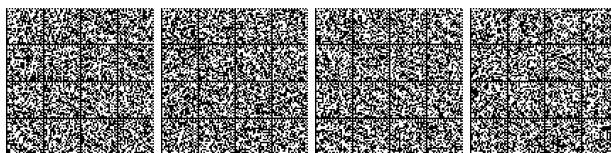
4. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

4.1 Gli Attivi oggetto di trasferimento al Proponente

Fatto salvo quanto definito al successivo Art.7, la definitività del Decreto di Omologa della Proposta di concordato ai sensi degli artt. 214, 129 e 130 L.F. (di seguito “**Omologazione Definitiva**”) comporterà il trasferimento automatico, e secondo le modalità di seguito dettagliate, al Proponente (di seguito anche “**Assuntore**”) di tutti i beni, i crediti, maturati e maturandi, i diritti, le pretese e le azioni relative a diritti contestati e/o litigiosiche costituiscono l'attivo della Procedura, ancorché non indicati nel presente Ricorso, nonché di tutte le azioni di pertinenza della massa autorizzate alla data della presente Proposta ed, eventualmente, nelle more della procedura di omologazione del concordato, e quindi, più in generale, di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarità di Volare (oltre che di quelli che dovessero sopravvenire sino alla data di accertamento della completa esecuzione del concordato) e che qui di seguito si riportano:

(a) la liquidità della Procedura

Alla Data di Riferimento, la Procedura dispone di liquidità per euro 5.747.463,90 (eurocinquemilionisettecentoquarantasettemilaquattrocentosessantatre/90), oltre agli interessi attivi che matureranno sulle giacenze di conto corrente sino alla data di Omologazione Definitiva.



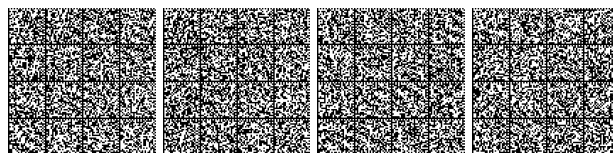
Resta inteso che all'Omologazione Definitiva la liquidità non verrà consegnata all'Assuntore, ma bensì sarà utilizzata dalla Procedura per l'esecuzione dei pagamenti concordatari, come meglio precisato al successivo Art.73. Verrà invece trasferita all'Assuntore soltanto l'eventuale liquidità che residuerà all'esito dei predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite dalla Proposta.

(b) tutte le azioni giudiziali, revocatorie e risarcitorie di cui la

Procedura è attrice, meglio dettagliate nel seguito:

Azioni Legali	Tribunale	Tipologia
Contenzioso vs Shell Italia S.p.A. e Shell Italia Aviazione S.r.l.	Corte d'Appello di Milano	azione per risarcimento c.d. "airport fees"
Contenzioso vs ENI S.p.A.	Tribunale di Roma	azione per risarcimento c.d. "airport fees"
Revocatoria vs GESAP	Corte di Appello di Roma	revocatoria
Revocatoria vs GE.S.A.C. spa	Corte di Appello di Roma	revocatoria
Revocatoria vs Società Aeroporto Catania SpA	Corte di Appello di Roma	revocatoria
Revocatoria vs GH Napoli S.p.A	Corte di Appello di Roma	revocatoria
Revocatoria vs Saga Spa	Corte di Appello di	revocatoria
Azione di responsabilità vs Cimoli-Mengozzi-Spazzadeschi-Ceschia	Corte di Cassazione	Azione di responsabilità promossa congiuntamente da tutte le procedure di a.s.del gruppo Alitalia

(c) tutti i crediti fiscali rappresentati da IVA e ritenute su interessi attivi, che alla Data di Riferimento vengono quantificati, sulla base delle informazioni raccolte dal Proponente, in euro 6.762.247,00 circa, come desumibile dai dichiarativi regolarmente presentati dalla Procedura e in particolare:

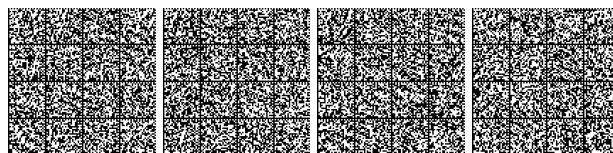


- i. eccedenze di IVA a credito per complessivi euro 6.762.247,00
(euro
seimilionisettecentosessantaduemiladuecentoquarantasette/00),
di cui euro 6.706.365,00 sono stati chiesti a rimborso con
dichiarazione IVA 2019 relativa al periodo d'imposta 2018;
- ii. ritenute su interessi attivi ed altri frutti maturati sulla liquidità e
sugli investimenti della Procedura, ad oggi non quantificabili.

(d) tutti gli altri beni, crediti, diritti, pretese e azioni relative a diritti contestati e/o litigiosi di qualsiasi natura, nessuno escluso, compresi nell'attivo della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all'Omologazione Definitiva e sino alla data di accertamento della completa esecuzione del concordato, anche per effetto delle azioni promosse dai Commissari Straordinari ed oggetto di cessione all'Assuntore.

Alla data dell'Omologazione Definitiva, quindi, l'Assuntore assumerà, da un lato, l'obbligazione di pagamento in favore della Procedura di cui al successivo Art.6, e, dall'altro, subentrerà, in virtù dell'omologazione del concordato, in tutti i diritti ed in tutte le azioni di pertinenza della massa autorizzate alla data della presente Proposta e sino alla Omologazione Definitiva.

5. RUOLO E RESPONSABILITÀ DI C HOLDING



Per effetto dell'Omologazione Definitiva della Proposta di concordato, C Holding propone ai creditori concorsuali della Procedura di ricevere in pagamento la somma predeterminata ed espressamente individuata nella Proposta, ai termini e alle condizioni previste nella stessa.

La responsabilità dell'Assuntore è **espressamente limitata ai soli crediti ammessi in via tempestiva e tardiva al passivo della Procedura alla Data di Riferimento, nonché a quelli che dovessero essere definitivamente ammessi ad esito dell'esame delle istanze c.d. ultratardive pervenute alla medesima data nonché all'esito dei giudizi di opposizione ex art. 98 L.F. pendenti alla Data di Riferimento, come meglio precisato all'Art. 3.**

A ciò si aggiunga che, per effetto dell'Omologazione Definitiva del concordato, l'Assuntore non sarà tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel successivo Art.6, né ad estendere le condizioni di soddisfazione previste nel presente ricorso a creditori diversi da quelli espressamente indicati al precedente Art.3.

Tale limitazione deve intendersi estesa anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura in sedi diverse dal Tribunale Fallimentare competente e con rito diverso da quello previsto dagli artt. 52, 93 e ss. L.F.. A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo delle possibili ipotesi, va precisato che sulla base della limitazione di cui sopra devono ritenersi irrilevanti per l'Assuntore le notifiche di cartelle esattoriali, così come le richieste di risarcimento danni formulate in via diretta o riconvenzionale, nei confronti della Procedura dinanzi a



tribunali diversi da quello fallimentare e senza aver seguito il procedimento previsto per l'accertamento del passivo dagli artt. 93 e ss. L.F..

Si precisa che l'Assuntore si farà carico anche dell'eventuale insinuazione ex art. 70 L.F. con riguardo alle somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato, dai soggetti convenuti nei giudizi di revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un importo in misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari in base alla presente Proposta moltiplicata per l'importo eventualmente ammesso.

6. IL PIANO CONCORDATARIO

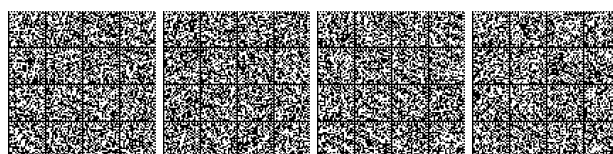
I – Il presente ricorso viene strutturato con il trasferimento all'Assuntore oltre che delle azioni di pertinenza della massa, anche dei beni, crediti, presenti e futuri, maturati e maturandi, dei diritti, pretese e azioni relative a diritti contestati e/o litigiosi compresi nell'attivo della Procedura individuati al precedente Art. 4.1 e non prevede la distinzione dei creditori in classi. L'apporto massimo dovuto dall'Assuntore, ad integrazione della liquidità già nella disponibilità della Procedura, è stabilito nella somma onnicomprensiva di **euro 2.676.463,65** (euro duemilioneisessantasettemilaquattrocentosessantatre/65) (di seguito l'“**Apporto**”), somma che verrà garantita mediante **fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da Istituto di Credito italiano**, e versata in favore dei creditori aventi diritto nelle modalità stabilite nel prosieguo del presente ricorso. L'entità



dell'Apporto è stata determinata dal Proponente sul presupposto (i) della sussistenza degli attivi rappresentati al precedente Art.4.1 e(ii) della possibilità di soddisfare i creditori erariali mediante la parziale compensazione, operata direttamente dalla Procedura in sede di esecuzione del Concordato secondo i termini della presente Proposta, tra i relativi crediti ammessi al passivo e una corrispondente porzione del maggior credito IVA di pertinenza di Volare, di cui al precedente Art.4.1, lett. c).L'Apporto dell'Assuntore deve intendersi in ogni caso insuscettibile di variazione in aumento e comprensivo di qualsivoglia onere, diritto o spesa; l'Assuntore non assumerà alcuna obbligazione di pagamento ulteriore rispetto all'Apporto.

Pertanto, tenuto conto (i) dell'attuale consistenza dell'attivo della Procedura, liquido e non liquido, come rappresentato al precedente Art.4, e (ii) dell'ammontare del passivo della stessa e degli oneri prededucibili, così come dettagliati nel precedente Art.3, per effetto dell'Omologazione Definitiva sarà possibile effettuare in favore dei creditori, nelle modalità stabilite al successivo Art.7, i seguenti pagamenti:

a) soddisfazione integrale degli oneri in prededuzione per spese di procedura, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva e comunque entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione da parte della Procedura all'Assuntore dei provvedimenti autorizzativi al pagamento degli oneri prededucibili da parte dell'Autorità di Vigilanza (qualora successiva all'Omologazione Definitiva), mediante pagamento degli importi



nell'ammontare stabilito da quest'ultima. Sulla base delle informazioni raccolte e delle stime elaborate dal Proponente, le spese prededucibili residue della Procedura ammontano a massimi **euro 2.130.000,00** (euro duemilionicentotrentamila/00) - inclusivi di accessori, ritenute ed IVA di legge, ove dovuti, come meglio precisato al precedente Art.3, paragrafo 3.1;

b) soddisfazione integrale dei residui creditori privilegiati generali definitivamente accertati ed ammessi al passivo della Procedura, per complessivi massimi **euro 474.755,75** (euro quattrocentosettantaquattromilasettecentocinquantacinque/75), con le seguenti modalità:

- i. quanto ai crediti vantati dall'Erario e/o dagli enti preposti alla riscossione di tributi e imposte per complessivi massimi **euro 291.217,05**, mediante compensazione operata direttamente dalla Procedura², una volta poste in essere le necessarie operazioni propedeutiche, con una corrispondente porzione di eccedenze di IVA a credito vantate dalla Procedura per il maggior importo di euro 6.762.247,00, in occasione del riparto da eseguirsi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva. Resta inteso che il Proponente si riserva di valutare l'opportunità di integrare o rivedere la presente Proposta qualora, per motivi ignoti a C Holding, detta

² Al Commissario spetta, infatti, l'esercizio (nel corso della procedura di liquidazione concorsuale) dei diritti del contribuente, ivi compreso quello di estinguere per compensazione, ex art. 17 D. Lgs. n. 241/1997 e 8 dello Statuto del contribuente, i debiti del fallito.



compensazione dovesse essere (in tutto o in parte) contestata dall'Amministrazione Finanziaria;

- ii. quanto al residuo privilegio generale non erariale per complessivi massimi **euro 183.538,70**, mediante pagamento in denaro da eseguirsi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva;

c) soddisfazione dei creditori chirografari definitivamente accertati ed ammessi al passivo della Procedura, entro 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva, nella misura del **9%** (noveper cento) dei relativi crediti accertati e definitivamente ammessi al passivo, ovvero per l'importo complessivo massimo di **euro 3.720.557,54** (euro tremilionisettecentoventimilacinquecentocinquantasette/54). Tale importo, fatte salve eventuali variazioni in aumento o in diminuzione previste al successivo Paragrafo II del presente Art.6, rappresenta il **22,2%** (ventidue virgola due per cento) dell'importo dei crediti chirografari che residua da soddisfare, tenuto conto dei due riparti parziali deliberati ed eseguiti dalla Procedura alla Data di Riferimento ed è stato determinato escludendo dal novero dei crediti chirografari da soddisfare la seguente debitoria:

- i. posizione chirografaria vantata dall'Erario e/o dagli enti preposti alla riscossione di tributi e imposte per complessivi nominali euro 233.545,04, da soddisfarsi in misura concordataria, ossia limitatamente a massimi **euro 21.019,05** (euro ventunomiladiciannove/05), mediante compensazione operata



direttamente dalla Procedura, una volta poste in essere le necessarie operazioni propedeutiche, con una corrispondente porzione di eccedenze di IVA a credito vantate dalla stessa per il maggior importo di euro 6.762.247,00, in occasione del riparto da eseguirsi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva.

Come anticipato al punto c) che precede, qualora, per motivi non noti a C Holding, la compensazione descritta al presente punto d) i. dovesse essere (in tutto o in parte) contestata dall'Amministrazione Finanziaria, il Proponente si riserva di valutare l'opportunità di integrare o rivedere la presente Proposta.

Pertanto, la soddisfazione concordataria dei creditori chirografari ammessi in via definitiva al passivo sarà pari a complessivi massimi euro 3.741.576,59 (euro tremilionisettecentoquarantunomilacinquecentosettantasei/59), da eseguirsi con le modalità stabilite al successivo Art.7;

d) soddisfazione, esclusivamente a seguito dell'eventuale definitiva ammissione al passivo della Procedura e nella misura del credito accertato, dei creditori opposenti ex art. 98 L.F. di cui al precedente Art.3.4 e dei creditori c.d. ultratardivi con istanze ex art. 101 L.F. ancora da esaminare di cui al precedente Art. 3.5,
nelle seguenti modalità:

i. giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di crediti in prededuzione:



a fronte dell'eventuale esito positivo della richiesta di ammissione al passivo e nei limiti dell'importo definitivamente ammesso in prededuzione, la Proposta prevede la soddisfazione integrale dei crediti oggetto di opposizione ex art. 98 L.F. entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di definitiva ammissione al passivo degli stessi, oppure entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva, qualora successiva, per l'importo complessivo pari a massimi **euro 250.182,49** (duecentocinquantamilaottantadue/49). In caso di eventuale definitiva ammissione al passivo con rango chirografario, la soddisfazione avverrà nella misura riservata dalla Proposta a tale categoria di creditori, ossia pari al 9% dei relativi crediti accertati e definitivamente ammessi al passivo chirografario;

ii. giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di crediti assistiti da privilegio generale:

a fronte dell'eventuale esito positivo della richiesta di ammissione al passivo e nei limiti dell'importo definitivamente ammesso in privilegio, la Proposta prevede la soddisfazione integrale dei crediti oggetto di opposizione ex art. 98 L.F. entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di definitiva ammissione al passivo degli stessi, oppure entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva, qualora successiva, per l'importo complessivo pari a



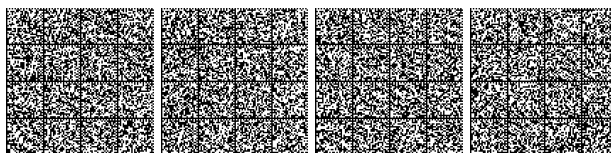
massimi **euro 8.372,31** (ottomilatrecentosettantadue/31). In caso di eventuale definitiva ammissione al passivo con rango chirografario, la soddisfazione avverrà nella misura riservata dalla Proposta atale categoria di creditori, ossia pari al 9% dei relativi crediti accertati e definitivamente ammessi al passivo chirografario;

iii. giudizi di opposizione relativi a richieste di riconoscimento di crediti al chirografo:

a fronte dell'eventuale esito positivo della richiesta di ammissione al passivo e nei limiti dell'importo definitivamente ammesso in chirografo, la Proposta prevede la soddisfazione nella misura del 9% dei crediti oggetto di opposizione ex art. 98 L.F. entro 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di definitiva ammissione al passivo degli stessi, oppure entro 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva, qualora successiva, per l'importo complessivo pari a massimi **euro 234.257,21** (duecentotrentaquattromiladuecentocinquantasette/21);

iv. istanze c.d. ultratardive di ammissione al passivo di crediti con richieste in prededuzione:

a fronte dell'eventuale esito positivo della richiesta di ammissione al passivo e nei limiti dell'importo definitivamente ammesso in prededuzione, la Proposta prevede la soddisfazione integrale dei crediti oggetto di insinuazioni c.d. ultratardive ex art. 101 L. F. entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla



data di definitiva ammissione al passivo degli stessi, oppure entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva, qualora successiva, per l'importo complessivo pari a massimi **euro 4.704,63** (quattromilasettecentoquattro/63). In caso di eventuale definitiva ammissione al passivo con rango chirografario, la soddisfazione avverrà nella misura riservata dalla Proposta a tale categoria di creditori, ossia pari al 9% dei relativi crediti accertati e definitivamente ammessi al passivo chirografario;

e) residui pagamenti ancora da effettuare nell'ambito dei due riparti parziali deliberati dalla Procedura di cui al precedente Art.

3.6, per complessivi massimi **euro 2.604.181,38** (euro duemilioniseicentoquattromilacentoottantuno/38) nelle seguenti modalità:

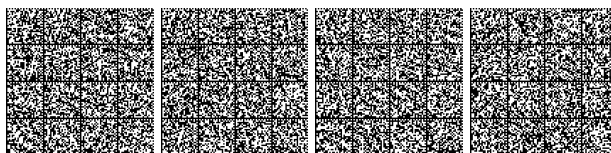
- i. quanto alle somme da riconoscere infavore dell'Erario e/o degli enti preposti alla riscossione di tributi e imposte, per complessivi massimi **euro 711.866,71**, mediante compensazione operata direttamente dalla Procedura, una volta poste in essere le necessarie operazioni propedeutiche, con una corrispondente porzione di eccedenze di IVA a credito vantate dalla Procedura per il maggior importo di euro 6.762.247,00, in occasione del riparto da eseguirsi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l'Autorità di Vigilanza avrà accertato il venir meno delle ragioni poste alla base dell'accantonamento delle relative somme, oppure entro 60 (sessanta) giorni



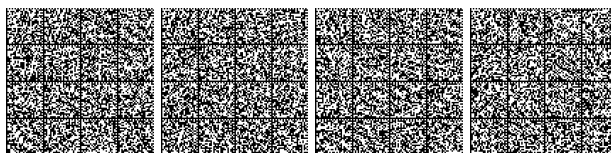
lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva, qualora successiva. Resta inteso che il Proponente si riserva di valutare l'opportunità di integrare o rivedere la presente Proposta, qualora, per motivi ignoti a C Holding, detta compensazione dovesse essere (in tutto o in parte) contestata dall'Amministrazione Finanziaria;

- ii. quanto alle residue somme, ammontanti a complessivamente **euro 1.892.314,67**, mediante pagamento in denaro da eseguirsi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l'Autorità di Vigilanza avrà accertato il venir meno delle ragioni poste alla base dell'accantonamento delle relative somme, oppure entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva, qualora successiva.

Per maggior chiarezza, i pagamenti concordati sopra enunciati dal punto **a)** al punto **e)** vengono riepilogati nella seguente tabella:



Fabbisogno massimo del concordato e Apporto			
	Importi Ammessi al Passivo	Impegno Concordatario massimo	
	(Euro)	(Euro)	(%)
(+) a) stima delle spese di procedura in prededuzione	2.130.000,00	2.130.000,00	100%
(+) b) pagamento dei creditori privilegiati residui:			
di cui, in denaro	183.538,70	183.538,70	100%
di cui, mediante compensazione nei termini dell'Art. 6, par. I	291.217,05	291.217,05	100%
	-----	-----	
	474.755,75	474.755,75	
(+) c) pagamento dei creditori chirografari accertati:			
di cui, in denaro	41.339.528,23	3.720.557,54	9%
di cui, mediante compensazione nei termini dell'Art. 6, par. I	233.545,04	21.019,05	9%
	-----	-----	
	41.573.073,27	3.741.576,59	
(+) d) pagamento dei creditori oppositori e c.d. ultratardivi ai sensi dell'Art. 6, par. I:			
di cui, in prededuzione	254.887,12	254.887,12	100%
di cui, in privilegio	8.372,31	8.372,31	100%
di cui, in chirografo	2.602.857,91	234.257,21	9%
	-----	-----	
	2.866.117,34	497.516,64	
(+) e) residui pagamenti ancora da effettuare ai sensi dell'Art. 6, par. I, nell'ambito dei due riparti parziali effettuati dalla Procedura:			
di cui, in denaro	1.892.314,67	1.892.314,67	100%
di cui, mediante compensazione nei termini dell'Art. 6, par. I	711.866,71	711.866,71	100%
	-----	-----	
	2.604.181,38	2.604.181,38	
Fabbisogno massimo del concordato		9.448.030,37	
(-) liquidità della Procedura, di cui all'Art. 4.1	(a dedurre)	5.747.463,90	
Fabbisogno netto del concordato		3.700.566,47	
di cui, mediante utilizzo in compensazione dei maggiori crediti erariali vantati dalla Procedura, nei termini dell'Art. 6, par. I		1.024.102,81	
di cui, mediante Apporto messo a disposizione da parte dell'Assuntore		2.676.463,65	



II – Qualora l'importo effettivo delle spese in prededuzione in sede di esecuzione della Proposta di concordato risultasse inferiore alla stima delle stesse come sopra indicata in Euro 2.130.000,00, la differenza, in valore assoluto, verrà sommata ai pagamenti riservati ai creditori chirografari, con conseguente aumento - euro per euro - dell'importo loro offerto ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo I del presente Art.6. Viceversa, qualora la somma prevista nella presente Proposta dovesse risultare inferiore rispetto all'ammontare definitivamente liquidato degli oneri in prededuzione, la relativa differenza, in valore assoluto, verrà sottratta dai pagamenti previsti in favore dei creditori chirografari, con conseguente diminuzione -euro per euro - dell'importo loro offerto ai sensi della Proposta.

Inoltre, considerato che i pagamenti concordatari illustrati al paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli attivi della Procedura come meglio descritti all'Art.4, nell'eventualità in cui, alla data di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella consistenza della liquidità senza una corrispondente diminuzione degli oneri aventi natura prededucibile, l'Assuntore garantirà l'adempimento delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione - euro per euro - dell'offerta ai creditori di cui al paragrafo I del presente Art.6.

III – Ferme restando in ogni caso le previsioni di cui all'art. 136 L.F. in relazione alle modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, la presente Proposta prevede che, qualora al momento dell'esecuzione dei pagamenti concordatari proposti dall'Assuntore si dovesse riscontrare l'irreperibilità di uno o



più creditori (a mero titolo d'esempio, società cessate), le relative somme saranno accantonate sui conti dell'Assuntore. Quest'ultimo continuerà a garantirne la corresponsione in forza delle obbligazioni assunte a mezzo della Proposta di concordato sino al maturare del termine di prescrizione, al cui spirare, le somme verranno incamerate a titolo definitivo dall'Assuntore medesimo, che sarà pertanto liberato dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile.

IV – Si rivolge rispettosa istanza agli Organi della Procedura affinché, nelle more dell'Omologazione Definitiva, si astengano da comportamenti che possano avere un impatto negativo rilevante sulle attività della Procedura oggetto di trasferimento all'Assuntore in virtù dell'Omologazione Definitiva della Proposta senza preventiva consultazione con quest'ultimo e, quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

(i) non autorizzino attività che portino ad un aumento superiore al 5% dell'ammontare delle spese in prededuzione rispetto alla stima sopra indicata;

(ii) coltivino diligentemente, ovvero non rinuncino e non definiscano in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa sopra elencate, possibilmente procedendo a richiedere un rinvio delle udienze previste nell'immediato;

(iii) non utilizzino la liquidità della Procedura per motivi diversi dal pagamento di alcuni tra i crediti prededucibili sopra indicati che siano divenuti esigibili nelle more dell'Omologazione Definitiva.



7. LE GARANZIE ACCESSORIE E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO

7.1 Le garanzie accessorie della Proposta di concordato

L'Apporto dell'Assuntore determinato ai sensi del precedente Art.6 sarà garantito mediante il rilascio, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine per le opposizioni dei creditori di cui all'art. 214, terzo comma L.F., oppure, in presenza di opposizioni, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui si esauriscono le relative impugnazioni, di una fideiussione bancaria a prima richiesta per massimi **euro 2.676.463,65** (euro duemilioneiseicentoseitantesimilaquattrocentosessantatre/65), priva del beneficio di preventiva escussione, emessa da Istituto di Credito italiano e avente importo pari a quello delle obbligazioni di pagamento assunte dal Proponente in base alla presente Proposta, dedotta la liquidità della Procedura alla data di presentazione della Garanzia stessa(di seguito la "**Garanzia**").

La Garanzia resterà valida ed efficace sino alla completa esecuzione del concordato e costituirà, unitamente alle disponibilità liquide della Procedura, garanzia integrale dei pagamenti previsti a carico dell'Assuntore dal precedente Art. 6. La Garanzia avrà efficacia sospensivamente condizionata all'Omologazione Definitiva della Proposta di concordato e dovrà essere restituita dai Commissari Straordinari al Proponente - intendendosi, per conseguenza, automaticamente revocata - nei seguenti casi e termini: (i) nel caso di perdita di efficacia della presente Proposta per decorso del termine



previsto all'Art.8 - anche eventualmente prorogato ai sensi di detta norma -entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal decorso infruttuoso di detto termine, e (ii)nel caso di Omologazione Definitiva della Proposta, contestualmente al versamento da parte del Proponente dell'Apporto nei termini indicati nella Proposta stessa, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7.2 punto 9. In tale ultimo caso, inoltre, i Commissari Straordinari si impegnano altresì alla restituzione in favore del Proponente dell'eventuale liquidità che residuerà all'esito dei pagamenti concordatari.

Qualora successivamente allaData di Deposito della Proposta taluni degli attivi di Volare dovessero essere realizzati, anche per mezzo di cessione e/o per effetto di accordi transattivi, il corrispondente ricavato si intenderà far parte dei beni di pertinenza della Procedura da trasferire al Proponente e potrà essere utilizzato per effettuare i pagamenti concordatari infra previsti, andando conseguentemente a ridurre per pari importo sia l'Apporto, sia l'importo della Garanzia. Allo stesso modo, l'Apporto e l'importo della Garanzia si ridurranno conseguentemente - euro per euro - laddove successivamente allaData di Deposito della Proposta e fino all'Omologazione Definitiva della stessa, dovessero intervenire eventi - anche dovuti ad atti della Procedura o del Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi transattivi, di postergazione e/o di accollo di debiti e/o di pagamento degli stessi in natura) - che determinino l'incasso o lo svincolo di somme, oppure la riduzione di debiti da soddisfare secondo quanto previsto nella Proposta. Laddove gli accordi coi creditori fossero raggiunti successivamente al versamento dell'Apporto, gli eventuali



pagamenti previsti in favore di detti creditori non dovranno più essere considerati ai fini del riparto concordatario, con relativa immediata restituzione in favore dell'Assuntore della corrispondente liquidità, così come delle ulteriori disponibilità liquide che dovessero residuare sul conto corrente della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettuati, che saranno pertanto di competenza esclusiva dell'Assuntore.

7.2 Le modalità di esecuzione del concordato

Successivamente alla Omologazione Definitiva e al deposito della Garanzia nei termini illustrati al precedente Art.7.1, l'esecuzione del concordato avverrà secondo le seguenti fasi:

1. Ad intervenuta definitività del decreto di omologa del concordato, i Commissari Straordinari richiederanno all'Autorità di Vigilanza la liquidazione dei compensi maturati dai professionisti incaricati dalla Procedura, nonché la liquidazione dei propri compensi. L'Assuntore e i Commissari Straordinari richiederanno inoltre alla competente Agenzia delle Entrate di liquidare l'imposta di registro sul decreto di omologa del concordato.
2. In ragione della progressiva liquidazione degli oneri prededucibili, la Procedura provvederà al loro pagamento per gli importi stabiliti dall'Autorità di Vigilanza, su mandato di pagamento sottoscritto dai Commissari Straordinari previamente vistato dall'Assuntore, ovvero siccome stabiliti dalla competente Agenzia delle Entrate, fatto salvo il diritto della Procedura e dell'Assuntore di impugnazione del relativo provvedimento di liquidazione. Il pagamento degli oneri prededucibili si concluderà entro **30** (trenta) **giorni** lavorativi decorrenti dalla data di



Omologazione Definitiva, e comunque entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione da parte della Procedura all'Assuntore dei provvedimenti di liquidazione degli oneri prededucibili da parte dell'Autorità di Vigilanza (qualora successiva all'Omologazione Definitiva).

3. All'esito della liquidazione di tutti gli oneri prededucibili, nonché della previsione di un congruo fondo spese per eventuali costi di chiusura della Procedura, l'Assuntore e i Commissari Straordinari verificheranno la capienza della stima degli oneri prededucibili indicata al precedente Art.3 paragrafo 3.1, al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni di cui al precedente Art.6 paragrafo I lettera a) e di cui al precedente Art.6 paragrafo II, in merito alla possibilità di aumento (o alla necessità di riduzione) della percentuale in favore dei creditori chirografari.

4. Entro il termine di **60** (sessanta) **giorni** lavorativi decorrenti dall'Omologazione Definitiva, i Commissari Straordinari provvederanno alla soddisfazione dei residui creditori privilegiati ammessi al passivo per complessivi massimi **euro 474.755,75**, ferma l'emissione del provvedimento autorizzativo da parte dell'Autorità di Vigilanza, dei quali: euro 183.538,70 verranno soddisfatti in denaro ed euro 291.217,05, rappresentanti la debitoria tributaria privilegiata residua vantata dall'Erario e/o dagli enti preposti alla riscossione di tributi e imposte, saranno soddisfatti tramite compensazione, operata



dalla Procedura in sede di riparto³e una volta poste in essere le necessarie operazioni propedeutiche, con una corrispondente porzione delle eccedenze di IVA a credito vantate dalla Procedura di cui al precedente Art.4.1, lettera b).

5. Successivamente, entro il termine di **90** (novanta) **giorni** lavorativi decorrenti dall'Omologazione Definitiva, verificate le condizioni di cui al precedente Art.6 paragrafo II, i Commissari Straordinari provvederanno al pagamento dei creditori chirografari ammessi al passivo come disciplinato all'Art.6 paragrafo I lettera c), e pertanto nella misura del **9%** (nove per cento) dei relativi crediti accertati, per complessivi massimi **euro 3.720.557,54**, previa emissione del provvedimento autorizzativo da parte dell'Autorità di Vigilanza. Quanto alla debitoria tributaria chirografaria vantata dall'Erario e/o dagli enti preposti alla riscossione di tributi e imposte, la stessa sarà soddisfatta limitatamente alla misura concordataria del 9% (nove per cento) del credito accertato pari a nominali euro 233.545,04, tramite compensazione -operata dalla Procedura in sede di riparto, una volta poste in essere le necessarie operazioni propedeutiche -con una corrispondente porzione delle eccedenze di IVA a credito vantate dalla Procedura di cui al precedente Art.4.1, lettera c).

³ Si veda sul punto la Circolare dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti IR n. 23 del 10 maggio 2011, laddove si afferma che “*appare sostenibile l'ipotesi che, al fine favorire la speditezza della procedura, il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, possa procedere in sede di riparto ex art. 117 L. fall., a compensare qualsiasi credito erariale liquido, sorto in corso di procedura e utilizzabile in compensazione ex art 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con un debito per qualsiasi imposta erariale ammesso al passivo*”.



7. Ad avvenuta definizione dei giudizi di opposizione ex art. 98 L.F. e ad esito dell'esame delle istanze c.d. ultratardive ex art. 101 L.F., di cui al precedente Art.3.5, il Proponente dispone che venga data esecuzione ai pagamenti dovuti nei termini di quanto disposto al precedente Art.6, paragrafo I lettera *d*).

8. Una volta accertato da parte dell'Autorità di Vigilanza il venir meno delle ragioni poste alla base degli accantonamenti di cui al precedente Art. 3.6, il Proponente dispone che venga data esecuzione ai pagamenti dovuti nei termini di quanto disposto al precedente Art.6, paragrafo I lettera *e*). In particolare, quanto agli importi previsti dai precedenti riparti a valere sui crediti privilegiati dell'Erario e/o dagli enti preposti alla riscossione di tributi e imposte, ammessi al passivo della Procedura con riserva per euro 711.866,70, il Proponente dispone che tali importi vengano riconosciuti mediante compensazione - operata dalla Procedura in sede di riparto, una volta poste in essere le necessarie operazioni propedeutiche - con una corrispondente porzione delle eccedenze di IVA a credito vantate dalla Procedura di cui al precedente Art. 4.1, lettera *c*).

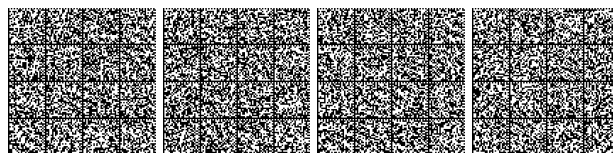
9. Il Proponente si riserva la facoltà di consegnare alla Procedura, in sostituzione della Garanzia, una fidejussione bancaria valida a prima richiesta rilasciata da istituto bancario italiano atta a garantire le (residue) obbligazioni di pagamento in denaro previste a carico dell'Assuntore all'Art.6, paragrafo I, lettera *d*) ed all'Art.6, paragrafo I, lettera *e*), punto ii. della Proposta, di tal ch  le (residue) somme accantonate dalla Procedura ai sensi del precedente Art.3.6 potranno



così essere liberate ed utilizzate per eseguire gli altri pagamenti concordatari nei termini della Proposta, fermo restando in tal caso che il residuo eventualmente occorrente verrà garantito mediante apporto di liquidità direttamente sul conto corrente della Procedura.

10. Ad avvenuta esecuzione dei pagamenti di cui ai precedenti punti da 1 a 8, fermo restando quanto previsto al precedente punto 9, l'eventuale liquidità residua della Procedura ed ogni ulteriore eventuale attivo sopravvenuto dovranno essere trasferiti in favore dell'Assuntore e i Commissari Straordinari, inoltre, riconsegneranno a C Holding la Garanzia.

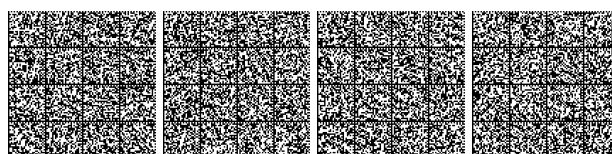
Tutti i pagamenti previsti al presente Art. 7 verranno effettuati previa verifica da parte del Proponente e dei Commissari Straordinari, ed in accordo con questi ultimi, sia dell'effettiva consistenza degli importi spettanti a ciascun creditore, sia dell'effettivo diritto a percepire il riparto. Il Proponente si riserva in ogni caso la facoltà di compensare quanto dovuto ai creditori ai sensi della presente Proposta con i controcrediti che verranno allo stesso trasferiti all'OmologazioneDefinitiva, restando comunque inteso che qualora i controcrediti trasferiti dovessero risultare contestati, contenziosi e/o relativi ad azioni giudiziali, è fatta salva la facoltà del Proponente di trattenere quanto dovuto ai creditori ai sensi della Proposta sino alla definizione e/o abbandono dei relativi giudizi. Si rammenta inoltre, per quanto attinente, che le tempistiche di pagamento sopra indicate sono previste a mero titolo indicativo non essendo queste nella disponibilità



del Proponente, trattandosi di termini che dipendono dai tempi necessari per ottenere le prescritte autorizzazioni da parte dell'Autorità competente e i mandati di pagamento, ove previsti.

Si specifica, nella misura in cui il principio di seguito enunciato possa concretamente trovare applicazione, che l'importo complessivo ricevuto da ciascun creditore con il riparto concordatario sarà comprensivo di IVA, qualora dovuta, in analogia a quanto previsto dalla Risoluzione n. 127/E del 3 aprile 2008, emanata a seguito di interpello proposto ex art. 11 , legge 27 luglio 2000, n. 212, con cui l'Agenzia delle Entrate ha indicato che *"...se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'IVA relativa"*. Pertanto, il riparto concordatario previsto dalla Proposta dovrà intendersi comprensivo di IVA, qualora dovuta.

La soddisfazione di eventuali crediti assistiti da garanzia oppure ammessi al passivo della Procedura in virtù di assunzione di garanzia, ivi incluse le relative posizioni di regresso, avverrà nei termini ed alle condizioni formulate nella Proposta, previa verifica dell'avvenuta escussione della relativa garanzia e del conseguente pagamento, nonché a seguito di dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che attesti il mancato o parziale recupero del credito medesimo in via definitiva, tenuto conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai garanti o



dall'obbligato principale, e comunque nei limiti dell'intero credito in linea capitale e accessori.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 135 L.F., ciascun creditore della Procedura, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle somme al medesimo dovute in virtù della presente Proposta e con efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento, si riterrà aver rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia nei confronti della Procedura sia nei confronti del Proponente.

Infine, restano a carico dei Commissari Straordinari gli adempimenti connessi alla chiusura della Procedura, ivi inclusa la presentazione delle dichiarazioni fiscali finali ed ogni altro adempimento previsto dalla legge.

7.3 Il trasferimento dell'attivo di Volare all'Assuntore

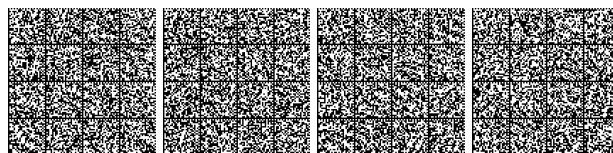
In ragione della Garanzia sopra indicata e rilasciata da Istituto di credito italiano a garanzia della proposta concordataria, C Holding richiede espressamente il trasferimento in proprio favore, alla data di Omologazione Definitiva, di tutti i beni, crediti, maturati e maturanti, diritti e azioni di proprietà della Procedura intraprese e/o da intraprendere purché autorizzate dall'Autorità di Vigilanza, con l'unica precisazione che la liquidità disponibile non verrà consegnata all'Assuntore all'Omologazione Definitiva, bensì verrà utilizzata dai Commissari Straordinari, unitamente all'Apporto messo a disposizione



del Proponente nei termini di quanto previsto ai paragrafi 7.1 e 7.2, per eseguire i pagamenti concordatari.

A tal riguardo si precisa che la presente Proposta, pur avendo ad oggetto il trasferimento ai sensi di legge in favore dell'Assuntore dell'intero patrimonio attivo di Volare, prevede espressamente, quale modalità operativa per l'esecuzione dei pagamenti concordatari, che le somme giacenti sul conto corrente della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva rimangano su detto conto (su cui confluiranno, successivamente, anche le ulteriori somme messe a disposizione dall'Assuntore), così da permettere ai Commissari Straordinari di effettuare i pagamenti in denaro previsti dalla Proposta una volta definitivamente omologata dal Tribunale, fermo restando le previsioni di cui all'art. 136 L.F. in relazione alle modalità di deposito delle somme spettanti agli eventuali creditori contestati, condizionali o irreperibili. Resta in ogni caso inteso che la liquidità giacente sul conto della Procedura potrà essere utilizzata dai Commissari Straordinari solo ed esclusivamente per effettuare i pagamenti in denaro previsti dalla Proposta definitivamente omologata.

Si precisa anche in questa sede che, qualora successivamente alla Data di Deposito della Proposta taluni degli attivi di Volare dovessero essere realizzati, anche per mezzo di cessione e/o per effetto di accordi transattivi, il corrispondente ricavato si intenderà far parte dei beni di pertinenza della Procedura da trasferire al Proponente e potrà essere utilizzato per effettuare i pagamenti concordatari infra previsti,



andando conseguentemente a ridurre per pari importo sia l'Apporto, sia l'importo della Garanzia.

Da ultimo, il Proponente si riserva sin d'ora la facoltà di nominare terzisoggetti a cui dovranno essere assegnati e/o trasferiti direttamente, anche in via disgiunta, gli attivi della Procedura di cui all'art. 4 delle Proposte.

8. ULTERIORI CONDIZIONI DELLA PROPOSTA

Nel periodo intercorrente tra la Data di Deposito della Proposta e l'Omologazione Definitiva, non dovranno essere promosse ulteriori azioni, transatte le azioni in corso, non dovranno essere alienati beni o più in generale non dovranno essere compiuti atti dispositivi aventi ad oggetto sia l'attivo sia il passivo della Procedura che rendano gli stessi difformi da quanto rappresentato nella Proposta, senza il preventivo consenso scritto del Proponente, fatti salvi unicamente gli atti dovuti per legge e necessari ad un corretto e sollecito svolgimento della Procedura nell'interesse dei creditori, dei quali dovrà comunque essere data preventiva informazione al Proponente in forma scritta.

La presente Proposta perderà ogni efficacia qualora la data di Omologazione Definitiva intervenga dopo il 31.12.2022, senza possibile attribuzione a C Holding di alcuna responsabilità, onere o costo di qualsivoglia natura ove si verifichi tale ipotesi, salva la facoltà del Proponente, da esercitarsi prima del termine del 31.12.2022, di depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Roma– Sezione Fallimentare – una dichiarazione scritta di proroga dello stesso, con



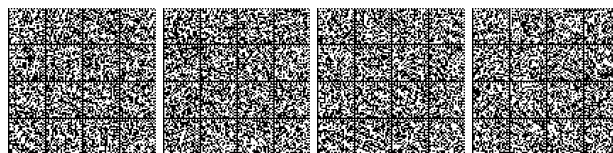
comunicazione che potrà essere inoltrata anche a mezzo pec o a mezzo fax.

9. LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA PER I CREDITORI DI VOLARE

La valutazione di convenienza della presente Proposta per i creditori concorsuali dovrà necessariamente basarsi:

- sul saldo della **liquidità disponibile**, tenuto conto: *(i)* delle somme indisponibili, sia perché relative a pagamenti ancora da effettuare nell'ambito dei precedenti riparti, sia perché destinate a creditori rivelatisi irreperibili, per complessivi euro 2.604.181,38, *(ii)* di accantonamenti di legge necessari per fronteggiare i futuri oneri della Procedura (compenso dei Commissari Straordinari e del Comitato di Sorveglianza, spese legali, oneri correnti di gestione, ecc...), che alla Data di Deposito della Proposta si stimano in almeno euro 2.130.000, *(iii)* degli accantonamenti da effettuarsi per tener conto sia dei giudizi di opposizione pendenti sia delle istanze c.d. ultratardive di insinuazione di crediti ancora da esaminare alla Data di Riferimento.

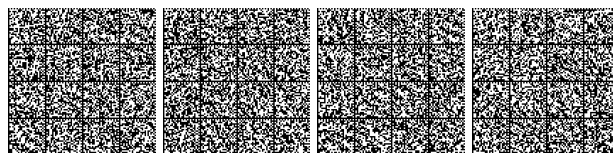
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il saldo liquido disponibile di Volare ammonterebbe a circa euro 750.000,00 a fronte di creditori privilegiati generali ancora da soddisfare per circa euro 475.000,00, residuando quindi per i creditori chirografari concorsuali certi e potenziali la minor somma di euro 275.000,00 che consentirebbe di ripartire loro alla Data di Riferimento la percentuale dello **0,6%**, già di per sé inferiore a



quanto loro offerto dal Proponente con la presente Proposta,
pari al 9%;

- sulla ragionevole stima del **valore attuale (o di mercato) dei crediti di natura erariale**, in relazione ai quali: (i) andrà considerato un congruo sconto sul valore nominale esigibile, nell'ipotesi di pronto realizzo per mezzo di cessione, ovvero, (ii) nell'ipotesi di mantenimento sino al rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate, andranno adeguatamente attualizzati i futuri incassi a tassi adeguati⁴ considerando, oltre alla tempistica di rimborso, quella - necessariamente successiva - di effettivo utilizzo delle corrispondenti somme per il riparto ai creditori, stante l'onere a carico della Procedura di preventivo deposito di una fidejussione bancaria di importo e scadenza congrui a garantire l'Agenzia delle Entrate dal rischio di ripetizione delle somme rimborsate sino al termine del periodo di accertamento di legge. Sempre in tale seconda ipotesi, occorrerà altresì tener conto che in sede di futuro rimborso dei crediti erariali, l'Agenzia delle Entrate opporrà in compensazione i debiti della Procedura in relazione a pretese tributarie di importo probabilmente anche maggiore rispetto alle somme già ammesse al passivo della stessa, derivanti da sanzioni ed interessi;

⁴Tenuto conto dei numerosi studi pubblicati sia da primarie società di analisi e consulenza sia da studi legali internazionali circa il mercato dei c.d. *non performing loans* con evidenza dei tassi di rendimento attesi sugli investimenti effettuati dagli operatori di settore (che scontano, oltre alle tempistiche di incasso, l'aleatorietà ed il rischio propri degli attivi illiquidi immateriali - crediti erariali, crediti incagliati, azioni legali, ecc... - comunemente presenti nelle procedure concorsuali), si ritiene congruo attualizzare le stime di futuro riparto al tasso implicito di rendimento compreso tra l'11% ed il 16%.



- sulla ragionevole stima delle **aspettative di realizzo definitivo a valere sui crediti contenziosi e sugli altri giudizi pendenti**, considerando necessariamente più scenari di possibile evoluzione degli stessi, oltre a quelli di vittoria o di soccombenza integrale in ognuno dei giudizi pendenti, tenuto conto del grado di aleatorietà più o meno elevato che insiste su ognuno di essi. Occorrerà pertanto proiettare diversi scenari intermedi in cui alcuni dei citati giudizi verranno ipotizzati vittoriosi ed altri no. Tanto premesso, nello scenario favorevole di vittoria dei giudizi, occorrerà poi (i) valutare l'effettiva capacità patrimoniale dei convenuti (anche con riferimento al merito creditizio degli stessi) tenendo in debito conto se esistono o meno garanzie reali in favore della Procedura e (ii) attualizzare le aspettative future di riparto a tassi adeguati⁴ e secondo un orizzonte temporale congruo considerato lo status di tutti i giudizi pendenti, pertanto a non meno di 4/5 anni. Dette stime andranno quindi paragonate con l'offerta certa e garantita contenuta nella presente Proposta;
- sulla stima prudente dei prevedibili, certi e/o potenziali **oneri e/o passività future** che la Procedura dovrà ancora sostenere da oggi sino al riparto finale,
- sul requisito di **certezza** che la **presente Proposta concordataria offre al ceto creditorio** in termini di **importi e tempistiche di pagamento**.

Si consideri altresì l'orientamento prevalente di numerosi Tribunali italiani, tenuto conto delle recenti misure di contenimento del contagio da Covid-19, volto a favorire per quanto possibile la distribuzione della



liquidità delle procedure in favore dei creditori - tra cui imprese e privati cittadini. Circostanze, queste, da tenere parimenti in debita considerazione in sede di valutazione di convenienza della presente Proposta, che dovrà necessariamente avvenire con riguardo all'**intero ceto creditorio** della Procedura.

La presente Proposta di concordato risulta quindi conveniente per i creditori almeno per i seguenti motivi:

- 1) permette di soddisfare **celermente** i creditori:
 - a. le spese di procedura in misura **integrale**, nel termine di 30 giorni lavorativi decorrenti dall'Omologazione Definitiva,
 - b. i residui creditori privilegiati mobiliari nella misura del **100%** dei relativi crediti ammessi al passivo, nel termine di 60 giorni lavorativi decorrenti dall'Omologazione Definitiva,
 - c. i creditori chirografari nella misura del **9%** dei relativi crediti ammessi al passivo in via definitiva e non postergata (ovvero, se rapportato al saldo residuo dei creditori chirografari al netto dei due riparti effettuati dalla Procedura, il **22,2%** dei relativi crediti che rimangono da soddisfare alla Data di Riferimento), nel termine di 90 giorni lavorativi decorrenti dall'Omologazione Definitiva,
 - d. i creditori oppositori e c.d. ultratardivi, a condizione della definitiva ammissione dei loro crediti al passivo di

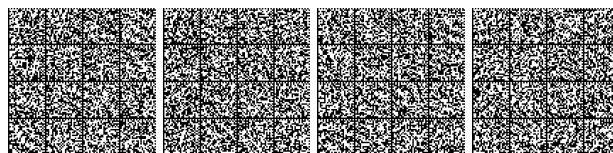


Volare e nella misura dei relativi importi accertati: **100%**
in caso di creditori prededucibili oppure assistiti da
privilegio generale, oppure **9%** qualora chirografari,

il tutto, comunque, nei termini indicati nella presente Proposta;

2) pone a carico del Proponente i futuri oneri di gestione connessi al
realizzo degli attivi a quest'ultimo trasferiti - tra cui le spese
legali relative a tutti i giudizi pendenti - così come l'alea e i
relativi rischi, permettendo invece ai creditori di incassare
celermente e con certezza quanto proposto, eliminando per
loro ogni rischio;

3) permette inoltre ai creditori chirografari il cui credito sia
sottoposto al regime IVA, di anticipare significativamente la
richiesta di rimborso dell'IVA a suo tempo versata sulla
porzione di credito non soddisfatta dalla presente Proposta
concordataria, come previsto dall'articolo 26 del D.P.R. 633/72.
Ciò si tradurrebbe nell'effettivo recupero di un'ulteriore
percentuale (di entità almeno pari al 4%) del credito ammesso al
passivo della Procedura per imponibile ed IVA, che andrebbe
quindi a sommarsi ai precedenti riparti parziali già percepiti
nonché al riparto concordatario del 9% previsto dalla presente
Proposta, portandola soddisfazione complessiva al 79,6% dei
relativi crediti ammessi al passivo. Tale richiesta di rimborso,
altrimenti, non sarebbe possibile se non dopo la chiusura con
riparto finale definitivo da parte della Procedura, per cui si
dovrebbe necessariamente attendere il definitivo realizzo di tutti



gli attivi residui di Volare, inclusi tutti i giudizi pendenti, tra cui i
contenziosi già avviati alla Data di Riferimento con riferimento
alle azioni risarcitorie ed alle revocatorie;

- 4) è da considerarsi certa, in considerazione dell'impegno del
Proponente a rilasciare idonea fidejussione bancaria a garanzia
dell'Apporto nei termini *infra* previsti;
- 5) da ultimo, consente la chiusura definitiva e senza strascichi della
procedura della Amministrazione Straordinaria di Volare, aperta
dal 2008.

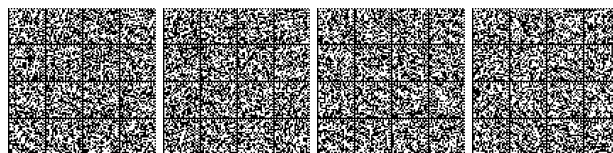
* * *

Al fine di evitare che soggetti terzi eventualmente interessati alla
presentazione di una autonoma proposta di concordato possano
illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge
rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento
dell'adeguata riservatezza sulla proposta sopra illustrata con
preghiera che la stessa venga segretata sino alla sua
comunicazione ai creditori.

* * *

Si indicano di seguito il numero di fax e la pec presso cui trasmettere
ogni comunicazione afferente il presente procedimento da parte del
Tribunale: fax: 02/86462470 o06/44236900, pec:
claudia.balestrazzi@milano.pecavvocati.it o
giorgialoreti@ordineavvocatiroma.org.

* * *



Si allegano i seguenti documenti:

1. parere favorevole alla presente Proposta rilasciato da parte dei Commissari Straordinari in data 22.12.2021 e successivamente integrato in data 20.4.2022;
2. nulla osta al proseguo della procedura per l'omologa della presente Proposta rilasciato in data 28.12.2021 da parte del Comitato di Sorveglianza;
3. autorizzazione al deposito della presente Proposta rilasciato in data 6.5.2022 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive - Divisione Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, nella sua qualità di Autorità di Vigilanza di Volare S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;
4. Comunicazione di C Holding S.r.l. ai Commissari Straordinari del 29.3.2021 con cui si richiede cortesemente di dare avvio all'*iter* di legge propedeutico al deposito della Proposta presso il competente Tribunale;
5. visura camerale di C Holding S.r.l.;
6. documento d'identità del Dr. Enrico Rossetti, Presidente di C Holding S.r.l.

Con riserva di produrre l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere ritenuta necessaria.

Si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Con osservanza.



Bologna, 16.5.2022

C Holding S.r.l.

(Dr. Enrico Rossetti)

avv. Claudia Balestrazzi

PROCURA SPECIALE

C Holding S.r.l., in persona del Presidente Dr. Enrico Rossetti, con sede in Bologna, Via Farini 6, C.F. e P.IVA 13283740150, nomina quali rappresentanti e difensori, per il presente ricorso di concordato fallimentare e per ogni fase conseguente, in via congiunta e disgiunta tra loro, l'avv. Claudia Balestrazzi del Foro di Milano (c.f. BLSCLD72H66G888L — pec: claudia.balestrazzi@milano.pecavvocati.it — tel: 02/86461303, fax: 02/86462470) e l'avv. Giorgia Loreti del Foro di Roma (c.f. LRT GRG 76A69 H501W — pec: giorgialoreti@ordineavvocatiroma.org — tel: 06 4423 5276, fax: 06 4423 6900) eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Nomentana n. 257.

Bologna, 16.5.2022

C Holding S.r.l. - Il presidente
dott. Enrico Rossetti

Il legale della società C Holding S.r.l.
avv. Claudia Balestrazzi

TX22ABQ7834 (A pagamento).

